Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione sul rifiuto del Consiglio dell'UE di fornire pieno accesso del pubblico ai documenti relativi ai negoziati di trilogo sulle emissioni dei veicoli a motore (caso 360/2021/TE)

Decisione
Caso 360/2021/TE - **Aperto(a) il** 26/02/2021 - **Decisione del** 11/10/2021 - **Istituzione coinvolta** Consiglio dell'Unione europea (Nessuna ulteriore indagine giustificata) |

Il caso riguardava il rifiuto del Consiglio dell'UE di concedere il pieno accesso del pubblico ai documenti relativi ai negoziati di trilogo tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea sui progetti di legislazione in materia di emissioni dei veicoli. Il Consiglio ha concesso l'accesso solo a parti dei documenti individuati come rientranti nella richiesta, sostenendo che la divulgazione delle restanti parti potrebbe compromettere il processo decisionale in corso.

L'ispezione dei documenti da parte della squadra investigativa del Mediatore ha dimostrato che le parti espunte contengono la strategia del Consiglio per i negoziati con il Parlamento. Tali parti espunte non erano state condivise con il Parlamento al momento in cui il Consiglio ha rifiutato l'accesso al denunciante.

Il Mediatore ha riconosciuto che il rilascio di tale decisione quando i negoziati erano in corso potrebbe compromettere gravemente la posizione negoziale del Consiglio. In quanto tali, le redazioni erano giustificate in tale contesto. Tuttavia, ritiene che, una volta raggiunti compromessi su tali questioni nei negoziati di trilogo, le parti pertinenti dei documenti debbano essere divulgate.

Nel corso dell'inchiesta, il Consiglio ha individuato tre documenti aggiuntivi che aveva condiviso con il Parlamento prima delle riunioni di trilogo. Il Mediatore ha ritenuto che essi costituiscano documenti legislativi importanti e che la loro divulgazione consentirebbe al pubblico di seguire adeguatamente i negoziati di trilogo e di cercare di influenzare il processo legislativo in questa fase cruciale. Il Mediatore ha quindi proposto al Consiglio di divulgare questi tre documenti. Il

Consiglio ha accettato la proposta.

Il denunciante ha espresso la sua insoddisfazione per il risultato, in particolare per quanto riguarda la valutazione del Mediatore che conferma la decisione del Consiglio di non divulgare alcune parti dei documenti durante i negoziati. La Mediatrice ha quindi chiuso l'indagine, confermando la sua valutazione e illustrando in modo più dettagliato le conclusioni raggiunte.

Contesto della denuncia

1. Il 23 novembre 2020 il denunciante ha chiesto al Consiglio dell'UE di concedergli l'accesso del pubblico a:

" *I documenti relativi ai negoziati di trilogo sulla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e sull'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione* dei veicoli

Questi dovrebbero includere almeno:

ST 12384 2020 INIT (30-10-2020)

ST 12384 2020 REV 1 (03-11-2020). "

2. Il 6 gennaio 2021 il Consiglio ha rifiutato l'accesso ai due documenti esplicitamente menzionati nella richiesta del denunciante (documenti ST 12384/20 e ST 12384/20 REV1). A tal fine, ha invocato un'eccezione prevista dalle norme dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti, sostenendo che la divulgazione dei documenti potrebbe compromettere un processo decisionale in corso [1] .

3. Lo stesso giorno, il denunciante ha chiesto al Consiglio di rivedere la sua decisione (presentando una "domanda di conferma"). [2] Ha fatto riferimento alla giurisprudenza dell'UE [3] e ha sostenuto, in particolare, che i documenti di trilogo fanno parte del processo legislativo, a cui i cittadini hanno diritto di accedere. L'accesso a tali documenti consentirebbe al pubblico di seguire meglio il processo decisionale, rafforzandone la legittimità. Il denunciante ha inoltre osservato che la sua richiesta non era limitata ai documenti ST 12384/20 e ST 12384/20 REV1, ma riguardava *tutti i* documenti relativi ai negoziati di trilogo in questione.

4. Il 16 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la sua decisione sul riesame ("decisione di conferma"). La Commissione ha individuato cinque documenti aggiuntivi che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta del denunciante. Nella sua decisione, il Consiglio:
- Concede il pieno accesso a uno dei cinque documenti aggiuntivi, che contiene le posizioni delle tre istituzioni all'inizio dei negoziati di trilogo.

- Ha concesso l'accesso a parti dei restanti sei documenti, compresi i documenti ST 12384/2020 e ST 12384/2020 REV1. Nel giustificare la sua decisione di cancellare parti di tali documenti, il Consiglio ha nuovamente invocato l'eccezione prevista dalle norme dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti ai fini della protezione di un processo decisionale in corso [4] . Il Consiglio ha sostenuto che le parti espunte delineano la sua strategia negoziale sulle disposizioni del progetto di testo legislativo per le quali non era ancora stato raggiunto un accordo con il Parlamento nei negoziati di trilogo. Poiché tali redazioni comprendevano compromessi che il Consiglio era potenzialmente disposto a fare, il Consiglio ha sostenuto che ciò avrebbe compromesso la sua posizione negoziale. Ha sottolineato che il Parlamento non condivide la sua strategia negoziale con il Consiglio. In quanto tale, il fatto che il Consiglio riveli la sua strategia porterebbe a una situazione asimmetrica.

5. Il Consiglio ha inoltre rilevato che la giurisprudenza richiamata dal denunciante non escludeva la possibilità per le istituzioni di rifiutare l'accesso ai documenti legislativi, al fine di tutelare il processo decisionale nel contesto dei triloghi in corso [5] . Il Consiglio ha inoltre ritenuto che non vi fosse alcun interesse pubblico prevalente alla piena divulgazione dei documenti. Il denunciante aveva esposto argomenti generali che non dimostrano che il principio di trasparenza dovrebbe prevalere sui motivi esposti dal Consiglio che giustificano il rifiuto di concedere il pieno accesso.

6. Il denunciante si è rivolto al Mediatore il 19 febbraio 2021.

Proposta di soluzione del Mediatore

7. La squadra investigativa del Mediatore ha ispezionato copie non redatte dei sei documenti controversi. Dopo aver ricevuto la risposta scritta del Consiglio [6] sulla denuncia, il Mediatore ha chiesto di ispezionare ulteriori documenti detenuti dal Consiglio sui negoziati di trilogo in questione.

8. Sulla base di un'analisi dei documenti ispezionati, della risposta scritta del Consiglio e delle osservazioni del denunciante su tale risposta, il 18 giugno 2021 il Mediatore ha proposto una soluzione al Consiglio [7] Nella sua proposta di soluzione, la Mediatrice ha ritenuto che:
- I triloghi costituiscono parte integrante del processo legislativo. Come sottolineato dal Tribunale nella sentenza *De Capitani* del 2018, il pubblico dovrebbe essere in grado di seguire l'elaborazione di una proposta legislativa durante i negoziati, per esercitare i loro diritti democratici. In particolare, ciò implica l'accesso a tutte le colonne dei "documenti a quattro colonne", che tracciano le posizioni delle diverse istituzioni durante i negoziati di trilogo [8] .
- Tutti e sei i documenti in questione nell'ambito di questa inchiesta sono stati preparati dal Consiglio in vista dei prossimi negoziati di trilogo. Ogni documento contiene una tabella con quattro colonne, che illustra le posizioni delle tre istituzioni all'inizio dei negoziati di trilogo (prima tre colonne), nonché una quarta colonna.
- Il Consiglio ha redatto parti della quarta colonna in ciascuno di questi documenti. **Le parti espunte contengono la strategia del Consiglio per i negoziati con il Parlamento: disposizioni non negoziabili ("linee rosse"), questioni sulle quali il Consiglio potrebbe**

essere flessibile ed eventuali posizioni di compromesso. Ciò include istruzioni alla presidenza del Consiglio su come negoziare la posizione del Consiglio su un determinato articolo o considerando: se debba scendere a compromessi su determinate disposizioni (se necessario per raggiungere un accordo globale) o proporre una formulazione alternativa in relazione a determinati articoli o considerando, qualora il Parlamento dia prova di flessibilità durante le riunioni. Il Consiglio ha comunicato le parti della quarta colonna in cui sono stati raggiunti compromessi provvisori con il Parlamento, compresa la strategia negoziale del Consiglio su tali punti.

- **Il contenuto della quarta colonna dei sei documenti in questione nella presente inchiesta è diverso da quello della quarta colonna del caso** *De Capitani* . In tal caso, i documenti in questione erano stati **condivisi tra i colegislatori** (contenenti nella quarta colonna il testo di compromesso provvisorio concordato tra le istituzioni). Le parti espunte dei documenti nel caso di specie **non erano state condivise con il Parlamento** al momento del rifiuto di concedere l'accesso completo.
- Se la strategia negoziale di un'istituzione fosse resa pubblica durante i negoziati, **ciò potrebbe seriamente compromettere la loro posizione negoziale e, di conseguenza, il processo decisionale in corso** .
- Nella causa *De Capitani* , il Tribunale ha ritenuto che il pubblico, in un sistema democratico, dovrebbe essere in grado di seguire i negoziati di trilogo, in modo da influenzare il processo legislativo in questa fase cruciale. A tal fine, il pubblico deve avere accesso alle posizioni, alle proposte e/o ai commenti **che le istituzioni hanno posto sul tavolo dei negoziati** , ed essere in grado di conoscere i risultati preliminari dei negoziati di trilogo.
- Il Tribunale non ha affermato che il pubblico dovrebbe essere in grado di conoscere la *strategia negoziale* delle istituzioni durante i negoziati. Tuttavia, il Mediatore ritiene che, **una volta raggiunti compromessi provvisori nei negoziati di trilogo, le parti pertinenti dei documenti, compresa la strategia negoziale del Consiglio su tali parti, dovrebbero essere divulgate** .
- I tre documenti aggiuntivi che il Consiglio ha condiviso con il Mediatore nel corso dell'indagine sono equivalenti ai documenti a quattro colonne in questione nella causa *De Capitani* . Essi contengono i compromessi provvisori riscontrati tra i colegislatori, nonché l'evoluzione delle posizioni, delle proposte e delle osservazioni delle tre istituzioni, espresse durante il trilogo in corso. Pertanto, **i tre documenti aggiuntivi avrebbero dovuto essere identificati come rientranti nell'ambito di applicazione della richiesta di accesso al documento da parte del denunciante e avrebbero dovuto essere pienamente divulgati** .

9. Alla luce di tali considerazioni, il Mediatore ha proposto che **il Consiglio comunichi al denunciante i tre documenti aggiuntivi a quattro colonne che ha condiviso con il Mediatore.**

10. Il Consiglio ha convenuto di seguire la soluzione proposta dal Mediatore e ha concesso l'accesso ai tre documenti aggiuntivi [9] .

11. Il denunciante era insoddisfatto della proposta di soluzione del Mediatore. In particolare, il denunciante ha ritenuto che non vi fossero prove concrete di un rischio concreto e concreto che il processo decisionale fosse seriamente compromesso se i sei documenti in questione

dovessero essere pienamente divulgati.

12. Il denunciante ha fatto riferimento a una precedente richiesta di accesso ai documenti del 2018, in cui aveva chiesto al Consiglio di divulgare tutti i documenti relativi ai negoziati di trilogo sul progetto di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale. Il Consiglio ha individuato sei documenti, che ha divulgato pienamente mentre erano in corso i negoziati. Il denunciante ha messo in dubbio la differenza di approccio alle due richieste.

13. Il denunciante ha inoltre osservato che alcune delegazioni di Stati membri avevano messo in discussione la validità dell'argomentazione del Consiglio secondo cui la divulgazione completa dei documenti rischiava di compromettere il processo decisionale in corso [10] .

14. Il denunciante ha inoltre osservato che i tre documenti aggiuntivi erano già stati rilasciati dal Parlamento europeo su richiesta.

Valutazione del Mediatore dopo la proposta di soluzione

15. Il Mediatore accoglie con favore la risposta positiva del Consiglio alla sua proposta di soluzione. Osserva, tuttavia, che il denunciante è insoddisfatto del risultato.

16. In risposta alle preoccupazioni del denunciante, la Mediatrice desidera formulare osservazioni riguardanti a) il contenuto della quarta colonna controversa nella presente indagine e b) la sua valutazione che ha portato alla conclusione che la decisione del Consiglio di non concedere pieno accesso era giustificata mentre i negoziati di trilogo su tali questioni erano ancora in corso.

a) Il contenuto della quarta colonna

17. I documenti a quattro colonne sono utilizzati per facilitare i negoziati di trilogo. Le prime tre colonne contengono le posizioni iniziali delle tre istituzioni (Consiglio, Parlamento e Commissione) in relazione a ciascun considerando e articolo del progetto di proposta legislativa. Queste tre posizioni iniziali delle istituzioni sono pubbliche.

18. La quarta colonna è normalmente utilizzata per monitorare l'evoluzione delle posizioni delle istituzioni nei triloghi in corso, per fare il punto dei compromessi provvisori riscontrati o per registrare le osservazioni formulate durante i negoziati. Le istituzioni che partecipano a un trilogo condividono tali contenuti tra loro.

19. Il contenuto della quarta colonna nei due documenti in gioco nel caso *De Capitani* era del tipo descritto sopra. Esso conteneva il testo di compromesso provvisorio e le posizioni preliminari della presidenza del Consiglio in relazione agli emendamenti proposti dal Parlamento. **Tale testo era stato condiviso con il** Parliamen [11] Il Mediatore comprende

anche che i sei documenti a quattro colonne che il denunciante ha ottenuto nel 2018, relativi alla proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, erano stati condivisi tra i colegislatori [12] .

20. Tuttavia, il Consiglio utilizza anche il modello a quattro colonne per registrare le sue discussioni interne e le strategie negoziali nell'evoluzione dei negoziati di trilogo. Si tratta di documenti separati, che servono a uno scopo separato.

21. La quarta colonna dei sei documenti controversi nella presente inchiesta contiene la strategia negoziale del Consiglio relativa al trilogo in corso , come sopra descritto.

22. Il Mediatore ha confermato che il contenuto delle parti espunte della quarta colonna non era stato condiviso con il Parlamento al momento della sua decisione di concedere l'accesso solo parziale.

23. Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Mediatrice ha rilevato nella sua proposta di soluzione che il contenuto della quarta colonna dei documenti della presente indagine è di natura del tutto diversa da quella del caso *De Capitani* . I documenti a quattro colonne in quel caso erano *già stati condivisi* tra i colegislatori. Per contro, la quarta colonna controversa nella presente causa contiene la strategia negoziale del Consiglio, che *non era stata condivisa* con i colegislatori e che riguardava i negoziati in corso.

B) Valutazione che ha portato alla conclusione che il pieno accesso rifiutato dal Consiglio era giustificato

24. Il Consiglio ha divulgato solo le parti della sua strategia di negoziato relative a considerando o articoli su cui era già stato trovato un accordo provvisorio nei negoziati a tre. Nella sua decisione di conferma, il Consiglio ha sostenuto, in sostanza, che concedere l'accesso alle parti espunte avrebbe provocato **pressioni da parte delle altre parti negoziali** , indebolendo così la sua posizione negoziale e compromettendo il processo decisionale in corso.

25. Nella sua proposta di soluzione, la Mediatrice ha valutato se fosse ragionevole per il Consiglio rifiutare il pieno accesso del pubblico, sulla base dell'eccezione di cui al regolamento 1049/2001 per la protezione di un processo decisionale in corso [13] .

26. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il processo decisionale è " *gravemente compromesso" quando* la divulgazione dei documenti in questione **rischia di avere un impatto sostanziale** sul processo decisionale [14] .

27. Il Mediatore ritiene che fosse ragionevolmente prevedibile che la divulgazione della strategia negoziale del Consiglio avrebbe indebolito la sua posizione negoziale e, quindi, avrebbe un impatto sostanziale sul processo decisionale.

28. La denunciante afferma che la Mediatrice dovrebbe basare il suo parere sulla sensibilità

specifica del progetto di legislazione sulle emissioni dei veicoli a motore. Sostiene che il Consiglio gli abbia precedentemente comunicato documenti relativi ai negoziati sul progetto di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, anch'esso una proposta delicata.

29. Come indicato nella proposta di soluzione del Mediatore, **le parti espunte dei documenti contengono la strategia** che il Consiglio intende seguire nei negoziati in corso. I documenti precedentemente ottenuti dal denunciante in merito ai negoziati sul progetto di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale non contenevano invece tali contenuti. Piuttosto, contenevano contenuti **che erano già stati condivisi con le altre istituzioni** . La sensibilità del fascicolo sulle emissioni dei veicoli a motore è trattata di seguito.

30. Dopo aver concluso che la divulgazione completa dei sei documenti in questione potrebbe pregiudicare il processo decisionale in corso, il Mediatore ha quindi valutato se vi fosse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. A tal fine, il Mediatore ha considerato l'interesse pubblico alla divulgazione dei documenti di trilogo mentre i negoziati di trilogo sono in corso.

31. In un processo decisionale democratico, i legislatori devono essere responsabili nei confronti dell'opinione pubblica delle loro azioni. Inoltre, secondo i trattati dell'UE, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'UE e, a tal fine, le decisioni dovrebbero essere prese il più apertamente e il più vicino possibile ai cittadini. [15] Per poter esercitare i loro diritti democratici, i cittadini devono essere in grado di seguire nel dettaglio il processo decisionale all'interno delle istituzioni che partecipano alle procedure legislative e di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti. Come ha affermato la Corte nella sua sentenza sulla causa *De Capitani* , "l' *espressione dell'opinione pubblica in relazione a una particolare proposta legislativa provvisoria o accordo concordato nel corso di un trilogo e riflessa nella quarta colonna di una tabella di trilogo costituisce parte integrante dell'esercizio dei diritti democratici dei cittadini dell'UE* [16] ".

32. Il Mediatore ritiene che, affinché il pubblico possa partecipare ai negoziati di trilogo e, quindi, essere in grado di influenzare il processo legislativo in questa fase cruciale, essi debbano avere accesso alle posizioni, alle proposte e/o alle osservazioni **che le istituzioni hanno posto sul tavolo dei** negoziati, e di conoscere i risultati preliminari dei negoziati di trilogo.

33. Nella causa *De Capitani* , la Corte ha valutato se il pubblico dovesse essere in grado di vedere la quarta colonna dei documenti a quattro colonne che erano stati condivisi tra i colegislatori. Il Parlamento ha sostenuto che la divulgazione della quarta colonna porterebbe a **pressioni pubbliche** sulla squadra negoziale e renderebbe la presidenza del Consiglio più cauta nello scambio di informazioni e nella cooperazione con la squadra negoziale del Parlamento. Il Parlamento ha anche sostenuto che " *nulla è concordato fino a quando tutto non è concordato* ". [17] La Corte ha respinto questi argomenti. [18]

34. Nell'ambito di tale indagine, il Mediatore ha valutato se la strategia negoziale del Consiglio, che non aveva comunicato alle altre istituzioni, dovesse essere divulgata. Il denunciante ha il diritto di richiamare l'attenzione sulla sensibilità specifica del progetto di legislazione sulle

emissioni dei veicoli a motore. C'è senza dubbio un elevato interesse dell'opinione pubblica per il progetto di legge. Il Mediatore non ha tuttavia individuato un interesse pubblico alla divulgazione che prevalga sul fatto che la divulgazione della strategia negoziale del Consiglio, mentre i negoziati sono ancora in corso, potrebbe compromettere la posizione negoziale del Consiglio.

35. Tuttavia, nella sua proposta di soluzione, la Mediatrice ha sottolineato che, una volta trovati compromessi provvisori nei negoziati di trilogo, dovrebbero essere divulgate, in linea di principio, le parti pertinenti dei documenti relativi a tali compromessi provvisori, compresa la strategia negoziale del Consiglio relativa a tali compromessi provvisori. In questo modo, il pubblico può esaminare *ex post* la strategia negoziale del Consiglio, in modo che l'istituzione renda conto delle sue azioni durante i negoziati.

36. Alla luce dell'analisi di cui sopra, il Mediatore ritiene che non vi sia stata cattiva amministrazione da parte del Consiglio nel rifiutare di concedere il pieno accesso ai sei documenti in questione, mentre sono in corso negoziati sulle parti pertinenti della proposta legislativa.

37. Poiché il Consiglio ha accettato la proposta del Mediatore di divulgare integralmente i tre documenti supplementari a quattro colonne individuati nel corso della sua indagine, non sono giustificate ulteriori indagini.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

Non vi è stata cattiva amministrazione da parte del Consiglio nel rifiutare di concedere il pieno accesso ai sei documenti in questione, mentre i negoziati sulle parti pertinenti della proposta legislativa sono in corso.

Poiché il Consiglio ha accettato la proposta del Mediatore di divulgare integralmente i tre documenti supplementari a quattro colonne individuati nel corso della sua indagine, non sono giustificate ulteriori indagini.

Il denunciante e il Consiglio dell'UE saranno informati di tale decisione **.**

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 11.10.2021

[1] Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049 [Link].

[2] Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[3] Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 22 marzo 2018, causa T-540/15, *Emilio De Capitani/Parlamento europeo* , https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-540/15 [Link]

[4] Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[5] Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 22 marzo 2018, causa T-540/15, *Emilio De Capitani/Parlamento europeo* , punto 112.

[6] Lettera del Consiglio dell'Unione europea al Mediatore europeo sul suo rifiuto di fornire pieno accesso del pubblico ai documenti relativi ai negoziati di trilogo sulle emissioni dei veicoli a motore: https://www.ombudsman.europa.eu/nl/correspondence/en/140735 [Link]

[7] Proposta del Mediatore europeo per una soluzione nel caso 360/2021/TE sul rifiuto del Consiglio dell'UE di fornire pieno accesso del pubblico ai documenti relativi ai negoziati di trilogo sulle emissioni degli autoveicoli: https://www.ombudsman.europa.eu/nl/solution/en/144725 [Link]

[8] Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 22 marzo 2018, causa T-540/15, *Emilio De Capitani/Parlamento europeo* , punto 98.

[9] Risposta del Consiglio dell'Unione europea alla proposta di soluzione del Mediatore europeo nel caso 360/2021/TE: https://www.ombudsman.europa.eu/nl/correspondence/en/144726 [Link]

[10] Il denunciante ha fatto riferimento a una dichiarazione pubblicata dai Paesi Bassi e dalla Svezia in relazione alla decisione di conferma in questo caso.

[11] I documenti erano detenuti dal Parlamento. La Corte ha descritto il fascicolo al punto 6 della sua sentenza: " *Le tabelle dei documenti controversi contengono quattro colonne, la prima contenente il testo della proposta legislativa della Commissione, la seconda la posizione del Parlamento e gli emendamenti da esso proposti, la terza la posizione del Consiglio e la* **quarta il testo di compromesso provvisorio (documento LIBE-2013-0091-02) o le posizioni preliminari della presidenza del Consiglio in relazione agli emendamenti proposti dal Parlamento (documento LIBE-2013-0091-03)** " (il corsivo è mio). La Corte precisa ulteriormente, ai punti 93 e 94, quanto segue:

"93 *È evidente, in particolare, dal documento LIBE-2013-0091-02 che il testo contenuto nella quarta colonna è un esempio di classico lavoro legislativo riguardante l'organizzazione di*

un'agenzia, vale a dire Europol, la definizione dei suoi rapporti con le autorità nazionali e dei suoi compiti, la composizione del suo consiglio di amministrazione, ecc. Tale colonna contiene norme di carattere generale che mostrano le modifiche redazionali concordate, l'indicazione dei punti da discutere in una data successiva o l'oggetto di ulteriori discussioni, evidenziate dal termine "idem" in determinati punti, e diversi campi vuoti .

94 Per quanto riguarda il documento LIBE-2013-0091-03, la quarta colonna non sembra contenere informazioni sensibili e non fa altro che fornire un numero limitato di norme generali nonché diverse indicazioni, come "il Parlamento è invitato a riconsiderare il suo emendamento", "gli emendamenti del Parlamento possono essere presi in considerazione" o "l'emendamento del Parlamento potrebbe eventualmente riflettersi in un considerando" e diversi campi vuoti ."

[12] La quarta colonna dei sei documenti contiene compromessi concordati provvisoriamente in una riunione di trilogo o provvisoriamente concordati in una "riunione tecnica". Contiene inoltre una formulazione proposta dal Consiglio, con osservazioni sulle modalità di trattamento della proposta nei negoziati. In breve, contiene una posizione del Consiglio che era stata posta sul tavolo dei negoziati e che era quindi già stata condivisa tra i colegislatori al momento della divulgazione dei documenti.

[13] Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[14] La giurisprudenza pertinente è sintetizzata ai punti 63-65 della sentenza *De Capitani* :

"63 (...) l'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 impone che sia dimostrato che l'accesso ai documenti richiesti era idoneo a pregiudicare concretamente ed effettivamente la tutela del processo decisionale dell'istituzione e che la probabilità di pregiudizio di tale interesse era ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetica (...).

64 Secondo la giurisprudenza, il processo decisionale è "seriamente" compromesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, quando, in particolare, la divulgazione dei documenti in questione ha un impatto sostanziale sul processo decisionale. La valutazione di tale gravità dipende dall'insieme delle circostanze del caso di specie, ivi compresi, in particolare, gli effetti negativi sul processo decisionale invocato dall'istituzione per quanto riguarda la divulgazione dei documenti in questione (...).

65 Tale giurisprudenza non può essere interpretata nel senso che impone alle istituzioni di presentare prove atte a dimostrare l'esistenza di un siffatto rischio. A tal riguardo, è sufficiente che la decisione impugnata contenga elementi tangibili dai quali si può dedurre che il rischio di pregiudizio al processo decisionale era, alla data di adozione di tale decisione, ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico, dimostrando, in particolare, l'esistenza, a tale data, di ragioni oggettive in base alle quali si poteva ragionevolmente prevedere che il processo decisionale sarebbe compromesso se i documenti fossero divulgati (...)".

[15] Articolo 10, paragrafo 3, TUE.

[16] Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 22 marzo 2018, causa T-540/15, *Emilio De Capitani/Parlamento europeo* , punto 98.

[17] Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 22 marzo 2018, causa T-540/15, *Emilio De Capitani/Parlamento europeo* , punto 7.

[18] La Corte ha ritenuto che nulla nel fascicolo suggerisse che il Parlamento potesse ragionevolmente aspettarsi che ci fosse una reazione al di là di quanto ci si poteva aspettare dal pubblico da qualsiasi membro di un organo legislativo che proponesse un emendamento ai progetti di legge (punto 99). La Corte ha inoltre constatato che, poiché nel corso dei triloghi le istituzioni esprimono le rispettive posizioni su una determinata proposta legislativa e accettano che la loro posizione potrebbe evolvere, il fatto che tali elementi siano poi divulgati, su richiesta, non è di per sé tale da compromettere la cooperazione leale reciproca che le istituzioni sono tenute a praticare ai sensi dell'articolo 13 TUE (punto 104). Infine, la Corte ha constatato che il pubblico è perfettamente in grado di comprendere che, in linea con il principio secondo cui "nulla è concordato fino a quando tutto non è concordato", le informazioni contenute nella quarta colonna possono essere modificate nel corso delle discussioni a tre fino al raggiungimento di un accordo sull'intero testo (punto 102).